

vedere fuochi accesi dappertutto. Si bruciano essenzialmente rifiuti e, soprattutto, copertoni di autovetture e camion ».

Si tratta di un sistema illecito di smaltimento che, ovviamente, avviene con la complicità dei gommisti produttori dei rifiuti. Ha aggiunto al riguardo il prefetto: « i gommisti lasciano i copertoni la sera davanti al negozio, chiudono e se ne vanno; qualcuno successivamente passa e ritira. Al mattino il gommista, come per miracolo, non le trova più davanti al negozio (...) Il titolare al mattino dichiara che non ha potuto smaltire regolarmente perché nella notte gli hanno rubato i copertoni. Questo è un po' il gioco che viene fatto e i gommisti lucrano sulla situazione(...) L'azione di prevenzione attraverso il mero controllo del territorio funziona poco ».

Quello degli incendi dei rifiuti nella cosiddetta « terra dei fuochi » è un fenomeno molto diffuso e particolarmente grave, tenuto conto della tipologia dei rifiuti bruciati (rifiuti tossici e pericolosi) nonché della incapacità dimostrata dalle istituzioni di porre freno a fenomeni così imponenti e diffusi di inquinamento ambientale.

È stato sentito, al termine della missione effettuata dalla Commissione nel luglio 2009, anche il rappresentante dell'associazione denominata « Terra dei fuochi », il quale ha espresso in termini molto duri quella che è la situazione di vasti territori della provincia di Napoli e Caserta, gravemente compromessi dal punto di vista ambientale a causa degli incendi praticamente continui di rifiuti pericolosi, senza che si riesca in alcun modo a porvi freno da parte delle forze dell'ordine.

Lo stesso prefetto ha dichiarato che, in più occasioni, sono state avviate azioni di contrasto rispetto agli autori degli incendi anche attraverso un maggiore controllo del territorio, ma i risultati ottenuti sono stati sempre scarsi.

È stato di recente affrontato il problema in modo globale, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, attraverso un tavolo di confronto al quale hanno partecipato la prefettura di Napoli, la prefettura di Caserta, le forze dell'ordine, vigili del fuoco, AASSLL, Camera di commercio, associazioni di categoria, consorzi preposti alle varie filiere, al fine di adottare una linea univoca per contrastare il fenomeno.

Il verbale della riunione è stato trasmesso a questa Commissione e se ne riporta una sintesi.

Si tratta di una riunione tenutasi presso la prefettura di Napoli in merito al tema « roghi incontrollati di rifiuti-provvedimenti dei sindaci », del 7 luglio 2009.

La riunione, alla quale erano stati i rappresentanti della provincia e dei comuni del territorio interessato maggiormente dal fenomeno sopra evidenziato, era finalizzata all'individuazione delle misure di contrasto rispetto al fenomeno dei roghi, anche ricorrendo ad ordinanze ex articolo 54 T.U. 267 del 2000.

Nel corso della riunione il prefetto ha rappresentato la necessità di intensificare l'attività di controllo del territorio coinvolgendo i corpi di polizia municipale e provinciale negli interventi di prevenzione ambientale, di vigilanza e di rimozione dei rifiuti abbandonati anche nelle ore notturne, nonché la necessità di mettere a punto misure di prevenzione in modo da non privilegiare solo l'azione repressiva.

All'esito della discussione, si è convenuto quanto segue:

di verificare in fase di autorizzazione l'avvenuta stipula di apposite convenzioni con le ditte preposte allo smaltimento;

di monitorare, anche nelle fase successive all'autorizzazione comunale, l'effettivo smaltimento dei rifiuti in conformità alla legge (con il supporto delle informazioni, a tal fine necessarie, da fornirsi da parte della camera di commercio);

di promuovere ulteriormente isole ecologiche periferiche con protocolli d'intesa tra regione, comuni ed esercenti;

di promuovere possibili abbattimenti dei costi di smaltimento per incentivare il corretto smaltimento dei materiali di risulta;

di controllare l'iscrizione degli esercenti alla camera di commercio che consente agli stessi di disporre dei registri di carico e scarico;

di effettuare uno screening di tutte le piccole attività artigianali per individuare ed irreggimentare quei rifiuti di cui si perde traccia.

È stato inoltre stabilito di predisporre un'ordinanza « tipo » che i sindaci avrebbero potuto emanare per sanzionare in modo più grave ed incisivo condotte violative delle norme previste dalla legge in materia di depositi dei pneumatici.

L'approfondimento della Commissione è proseguito con l'audizione dei magistrati di Napoli ai quali è stato domandato come mai le autorità preposte non siano state in grado di arginare il fenomeno.

Sul punto la risposta del dottor Milita, sostituto procuratore presso la DDA di Napoli, si è incentrata sulla carenza di risorse umane che riguarda sia la magistratura che le forze di polizia, con particolare riferimento al NOE nonché sulla complessità delle indagini da effettuarsi, laddove i fenomeni denunciati evidentemente interessano capillarmente tutto il territorio.

« Vengono utilizzati sovente anche servizi di polizia giudiziaria non tematici per supplire alla carenza di personale del NOE, peraltro sdoppiato perché il NOE è fisiologicamente deputato a indagini sul traffico organizzato di rifiuti dopo la novella che ha dato la competenza esclusiva alla DDA e contemporaneamente, attraverso questa diversa competenza della procura di Santa Maria Capua Vetere, sono interessati di condotte illecite che rendono necessario un esame da parte della Procura.

Questa carenza di risorse umane viene quindi amplificata notevolmente dalla presenza di tre Procure, ovvero la procura della Repubblica sezione ordinaria di Napoli, la procura della Repubblica direzione antimafia di Napoli, e la procura di Santa Maria Capua Vetere.

Con queste ridottissime risorse umane e con la capacità di giungere agli scempi descritti nell'indagine paradigmatica che ho già individuato, dove anche condotte evidenti hanno avuto una copertura a tutti i livelli, tanto da poter essere reiterate nel tempo e ribadite senza una possibilità di contrasto preventivo in fase amministrativa,

diviene praticamente improponibile un controllo del territorio che possa immediatamente far cessare o individuare i responsabili in caso di attività criminale così capillare e disseminata sul territorio ad altissimo tasso di delinquenza sia del crimine organizzato che non.

In particolare, posso essere testimone della complessità delle indagini che consentono di collegare i fenomeni e imputare a soggetti determinati le condotte commissive accertate, ma rappresento che ad esempio in questo processo per ricostruire la gestione programmatica da parte del clan dei casalesi del ciclo di smaltimento dei rifiuti, che prende avvio dal nord Italia e ha il suo massimo storico nei primi anni '90, quindi oltre venti anni fa, è stato necessario il contributo di una ventina di collaboratori di giustizia.

Ognuno ha consentito di aggiungere un tassello a un mosaico probatorio di estrema difficoltà, e su questo si innesta l'accertamento specifico sul sito terminale, che comporta un ulteriore tipo di accertamento tecnico. A ciò segue l'individuazione dei soggetti responsabili, che nell'arco di condotte criminali spesso realizzate nel ventennio ovviamente mutano, e tutto questo per dare corpo a un'imputazione, visto che la nostra attività è quella di contrasto ai patrimoni e alle persone (...) è fondamentale anche palesare che il livello di omertà e di clandestinità delle operazioni è altissimo. In un recente passato il clan organizzava le cosiddette "discariche volanti", quindi non delle discariche a cielo aperto realizzate semplicemente con il versamento di rifiuti sul terreno e quindi poi il rogo degli stessi, ma vere e proprie discariche in cui si smaltivano rifiuti talora senza neppure ricoprirli. Di queste discariche volanti è tuttora difficile individuare la localizzazione, pur essendo fatti conosciutissimi dalla popolazione, perché si trattava di vere discariche completamente abbandonate al loro destino, intenzionalmente o meno è questione di prova. Noi ovviamente ci muoviamo nell'ambito della disponibilità della prova ma le discariche volanti sono state una costante e quindi dove c'è il più c'è il meno ».

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo ha aggiunto, sempre in merito alla difficoltà degli accertamenti relativi a questo tipo di reati:

« Laddove abbiamo la gestione illecita di una discarica intesa in senso tecnico, possiamo individuare dei responsabili. Se abbiamo un sito attribuibile a qualcuno che scarica materiale disparato, possiamo far capo a quel soggetto, ma quando abbiamo un'area pubblica impossibile da presidiare ventiquattro ore al giorno, con una serie di discariche incontrollate da parte di singoli cittadini (imprenditori privi di scrupoli o singoli cittadini che abbiano effettuato lavori di rifacimento a casa) nella nostra attività, che interviene dopo la commissione del reato, diventa quasi impossibile risalire all'autore del fatto, e la nostra attività è di estrema difficoltà.

Una serie di procedimenti presso il nostro ufficio e suppongo presso quello della procura di Santa Maria Capua Vetere avrà aperto procedimenti per incendio e per discarica di materiale abusivo, ma in realtà il problema non lo risolviamo così: bisognerebbe presidiare o modificare oppure recintare queste aree. È una situazione analoga a

quella che ho affrontato nella città di Potenza, al cui centro c'era una vastissima area prima adibita a stabilimento, che era diventata discarica aperta a tutti.

Soltanto in seguito a un intervento di recinzione dell'area con diffida all'ente proprietario, si procedette alla bonifica risolvendo il problema.

(...) Per quanto riguarda invece la zona dei fuochi, ho già detto che non si tratta tanto o soltanto del singolo cittadino che vuole smaltire i copertoni della sua auto, quanto spesso di commercianti e di imprenditori che scaricano a cielo aperto. Al momento, non abbiamo specifici elementi per individuare un'unica mente che abbia organizzato un traffico che si sviluppa sul territorio in maniera così diffusa, per cui tutti vanno lì a buttare queste cose e vi danno fuoco.

In realtà, tutti quelli che hanno interesse (non il povero padre di famiglia ma gente che vuole evitare di pagare i costi di smaltimento) vanno a buttare lì e, siccome in quel marasma è ormai quasi impossibile individuare il singolo rifiuto riconducibile a quella specifica impresa, diventa ancora più facile.

Bisognerebbe rendere più agevoli i controlli. Ciò non significa che, nel momento in cui noi abbiamo una segnalazione dell'incendio o della singola discarica, non si possa mettere insieme per esempio una serie di episodi che possano consentire di ricollegare più episodi di smaltimento a uno o più soggetti. Questo è ovviamente all'attenzione di chi se ne dovrà occupare, e le forze di polizia eventualmente ci dovranno fare le segnalazioni. »

La provincia di Napoli ha trasmesso alla commissione una relazione sulle attività che l'amministrazione ha posto in essere rispetto alle criticità che da anni caratterizzano il ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Napoli ed in regione Campania (doc. 1375/1).

Nella relazione si dà conto, in particolare, dell'impegno profuso dalla provincia per fronteggiare l'illecita prassi dei roghi, attraverso una serie di iniziative mirate all'incremento della vigilanza del territorio provinciale nonché l'adozione di un protocollo d'intesa promosso dalla provincia di Napoli e dalla prefettura e sottoscritto dai comuni maggiormente interessati dal fenomeno.

La finalità del protocollo è quella di « rimuovere innanzitutto i rifiuti abbandonati ai margini delle carreggiate dei principali assi viari, di incrementare l'attività di sorveglianza, pattugliamento e rimozione dei rifiuti nei luoghi pubblici e privati oggetto di frequenti roghi, nonché di avviare una prassi corretta per lo smaltimento di quelle tipologie di rifiuto, spesso correlate anche all'agricoltura, che possono alimentare i roghi tossici ».

Il protocollo d'intesa è volto anche ad ottimizzare i controlli da parte delle forze dell'ordine mediante il coinvolgimento degli enti locali con la realizzazione di elenchi, redatti da parte della Camera di commercio, industria ed artigianato, delle aziende che commercializzano prodotti che possono diventare rifiuti oggetto di roghi, quali ad esempio gommisti, garagisti, benzinai, officine, autodemolitori, centri commerciali, consorzi agrari, produttori di pellami ed aziende di trasformazione degli stessi, etc.

« Al protocollo d'intesa hanno aderito anche i consorzi di filiera (CONAI; COBAT; COOU; POLIECO; ECOPNEUS; CONOE) che si sono

impegnati al ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta garantendone il successivo avvio al riciclo e riconoscendo i relativi corrispettivi. Il corretto utilizzo dei contributi garantirà il recupero e lo smaltimento dei rifiuti contrastando a monte gli incendi suddetti.

(...) Recentemente la problematica dello smaltimento dei pneumatici è stata regolamentata mediante il decreto ministeriale 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il decreto ministeriale ha dato il via alla costituzione di società consortili che hanno l'obbligo di intercettare e smaltire una quantità di PFU (Pneumatici Fuori Uso) corrispondente almeno a quella immessa sul mercato nazionale nell'annualità precedente.

(...) Attesa la permanenza del fenomeno di combustione illecita dei pneumatici, anche correlato alla prassi di vendita senza fatturazione del bene, come testimoniato dai 75 incendi di pneumatici documentati in provincia di Napoli nel corso dei primi 8 mesi del 2012, è stata richiesta congiuntamente alla prefettura di Napoli l'attuazione di un intervento straordinario di rimozione dei pneumatici abbandonati o impropriamente stoccati in provincia di Napoli.

Infatti, in occasione dell'incontro, tenutosi presso questa provincia in data 11 settembre 2012, con il direttore generale del consorzio Ecopneus Scpa, ing. Giovanni Corbetta, si è appresa la possibilità di un intervento aggiuntivo da parte delle società consortili di cui al decreto ministeriale n. 82 del 2011, in via di programmazione da parte del Ministero dell'ambiente, che consentirebbe il corretto smaltimento del cosiddetto « stock storico » dei pneumatici in provincia di Napoli (definito dall'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto di cui all'oggetto come « qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al decreto ») in cui ricadrebbero anche i pneumatici abbandonati o impropriamente stoccati.

Ciò posto, la prefettura di Napoli con propria nota dell'8 ottobre u.s. ha aderito alla richiesta della provincia di Napoli nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento congiunte già avviate, richiedendo al Ministero dell'ambiente una rapida attuazione ed approvazione dell'intervento di cui sopra. (...)».

Al fenomeno dei roghi tossici la Commissione ha prestato, dunque, particolare attenzione, acquisendo informazioni oltreiché da rappresentanti degli enti territoriali, da magistrati e da appartenenti alle forze dell'ordine, anche da Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo in Caivano, in ragione del suo diretto contatto con il territorio, da Antonio Marfella, oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli, in merito alle conseguenze dal punto di vista sanitario del fenomeno in questione, e, infine, da Lucio Iavarone, rappresentante dei comitati dei cittadini contro i fuochi tossici. Quest'ultimo ha rappresentato la situazione di esasperazione dei cittadini che subiscono le conseguenze dannose dei roghi e che hanno più volte denunciato il fenomeno e costituito diversi comitati, precisando che il WWF ha anche organizzato ronde per il controllo del territorio.

Le audizioni si sono tenute in data 10 ottobre 2012, nel corso dell'ultima missione che la Commissione ha effettuato in Campania.

Il parroco di Caivano, riferendosi alla terra a cavallo delle province di Napoli nord e Caserta sud, in vario modo denominata

(Terra dei fuochi, Terra dei veleni, Triangolo della morte) ha dichiarato che « il fenomeno dei roghi tossici è frequentissimo e questa estate ne abbiamo contati almeno una decina al giorno. Bruciano pneumatici, pellami, scarti di rifiuti industriali, ma soprattutto in questi roghi vengono messi amianto, lastre di eternit, materiale liquido (...) Domenica scorsa, in un articolo del quotidiano *Avvenire* si evidenziava come dalla lavorazione di ogni metro quadro di pellame derivino 132 litri di fanghi tossici e di tutto questo materiale si perda assolutamente il controllo. Tutto viene quindi bruciato ».

Il parroco ha poi parlato della difficoltà, da parte delle autorità, ad intervenire tempestivamente:

« i roghi bruciano anche secondo una certa logica, per cui spesso i vigili del fuoco non possono arrivare in tempo, perché nei viottoli di campagna è difficile arrivare così come lo è segnalare l'indirizzo esatto del rogo. Tutto quello che c'è a cominciare dalla documentazione fotografica è opera dei volontari. »

Il dottor Marfella ha sottolineato che i rifiuti industriali prodotti in regime di evasione fiscale devono necessariamente essere smaltiti illegalmente, perché laddove vi fosse uno smaltimento illegale vi sarebbe implicitamente la confessione sull'attività evasiva:

« ogni minuto in Campania vengono prodotte circa 5 tonnellate di rifiuto urbano e da 6 a 12 tonnellate di rifiuto industriale. Di questo rifiuto industriale almeno un terzo di questo quantitativo al minuto viene prodotto in regime di evasione fiscale e quindi non può essere smaltito correttamente.

(...) A questa quantità aggiungiamo in maniera ufficiale circa mezza tonnellata o una tonnellata al minuto di rifiuto industriale importato legalmente attraverso i normali rapporti, in quanto, come sapete, il rifiuto industriale viene considerato merce. Poiché in Campania esistono ufficialmente varie industrie che riciclano per esempio pneumatici, noi ufficialmente introduciamo in Campania circa 300.000 tonnellate l'anno di rifiuto legale. (...)

(...) per Terra dei fuochi facciamo invece riferimento ai flussi, riportati sia ieri da *Il Mattino* sia nel nostro studio all'interno del libro sia dallo studio dell'Ispira, relativo alle industrie delle conce.

La regione Campania in questo momento detiene il primato di industrie che non risultano nell'ambito della produzione mondiale di scarpe e borse griffate, sia vere che contraffatte. Stiamo parlando di un quantitativo stimato dall'articolo di ieri de *Il Mattino* di circa un milione di tonnellate l'anno, quindi circa 3.000 tonnellate al giorno, che costituiscono la base del materiale che non può essere smaltito legalmente come resti di pelli.

(...) per esempio tutti i solventi vengono buttati nelle fogne e questa è la base patogenetica dell'eccesso di cancro alla vescica che si registra in Campania.

(...) Ho fatto varie perizie e ho verificato che esiste una molteplicità di fabbriche disperse all'interno del tessuto urbano, che sono totalmente sconosciute al fisco e alla finanza e che sversano ordina-

riamente tutti i materiali reflui nelle forme ordinarie. Vengono poi fatti dei pacchi in cui (abbiamo le foto) si trovano residui di pelle e pellame ».

A fronte della piena consapevolezza del problema, deve osservarsi come nessuna attività efficace sia stata messa in atto per tamponare un fenomeno di una gravità inaudita. È come se fosse operativo 24 ore su 24 un inceneritore a cielo aperto nel quale viene bruciato qualsiasi materiale.

Le forze dell'ordine interpellate hanno evidenziato l'obiettivo difficoltà di intervento.

È possibile, infatti, tamponare i singoli episodi, ma non il fenomeno che continua a persistere alimentando una economia illegale dello smaltimento dei rifiuti che è inaccettabile in una regione già ampiamente provata dagli inquinamenti imponenti che si sono consumati in passato e continuano a devastare il territorio.

1.4 I dati forniti dalla Corte dei conti e l'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato nella regione Campania in materia di rifiuti

1.4.1 I dati forniti dalla Corte dei conti

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Campania, in data 22 settembre 2011, ha inviato – su richiesta della Commissione – documentazione attinente ai procedimenti avviati dalla Corte in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania (doc. 853/1, 853/2, 853/3).

La Commissione ha, poi, acquisito inaugurali per l'anno giudiziario 2012 effettuate dal presidente Santoro e dal procuratore regionale Cottone. Di tali relazioni si riportano le parti concernenti la materia dei rifiuti (cfr. sito internet della Corte dei conti):

Relazione del procuratore regionale dottor Tommaso Cottone – Inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania:

« Rifiuti solidi urbani

Negli anni passati la procura è stata particolarmente presente nel colpire numerose e varie fattispecie di danno derivanti da gestioni irregolari di attività connesse al ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In considerazione della natura di tali gestioni e la continuità che caratterizza i vari servizi, isolare il dato utile per la statistica da offrire a consuntivo dell'anno passato, è poco significativo. Numerose sono tuttora le fattispecie di danno per le quali vi sono indagini in corso nei confronti di amministratori e dirigenti di enti locali e di società concessionarie. Dal nostro osservatorio può però affermarsi che, il deciso combinato intervento delle Procure della Repubblica e Contabile, sembra avere ridimensionato il fenomeno confinandolo in fattispecie, quali ad esempio quello delle violazioni in tema di raccolta differenziata, che richiedono letture più complesse di quelle che riguardano la semplice individuazione delle responsabilità per le irregolarità accertate.

Ciononostante, in considerazione anche della sostanziale mancata applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n.196 del 2010, deve ritenersi tutt'altro che risolta la problematica in materia dei rifiuti che assilla la regione Campania. Peraltro, le inosservanze legate alla realizzazione di un virtuoso e completo ciclo di smaltimento dei rifiuti, comportano anche, continui richiami da parte dell'Unione Europea per la perdurante violazione al Trattato d'Europa in materia.

Quanto alle singole vicende che hanno formato oggetto d'indagini e che sono state portate all'attenzione del Giudice contabile, occorre subito dire che, per la quasi totalità dei casi proposti, la Sezione ha pienamente riconosciuto le ipotesi accusatorie condannando i chiamati in giudizio a pesanti risarcimenti. Le sentenze hanno poi trovato ulteriore conferma in sede di appello. Delle questioni maturate nell'anno 2011, ci si limita, in questa sede a segnalare solo quelle che, in qualche misura, segnano ulteriori progressi nell'azione di contenimento a fenomeni che, fino a qualche tempo fa, sembravano inarrestabili. Innanzitutto, merita di essere segnalata, la sentenza 23/11 con la quale è stato condannato il sub commissario della struttura commissariale di governo per la emergenza rifiuti nella regione Campania, per un danno complessivamente pari ad euro 5.433.870,67, scaturente sia da illeciti rimborsi spese e sia, soprattutto, dalla illecita, in quanto inutile, stabilizzazione di numerosi LSU (Lavoratori Socialmente Utili) destinati alla raccolta differenziata. Si ricorderà che in quell'occasione gli amministratori operarono, con un enorme spreco di pubbliche risorse, non nell'interesse di un servizio vitale per la comunità, ma per corrispondere a istanze occupazionali e non a finalità emergenziali, come previsto dalla legge.

Ancora, di particolare rilievo, sono le azioni intraprese dalla procura Campania, quando si è proceduto a richiedere il danno derivante dalla mancata attuazione della raccolta differenziata; fenomeno, questo assai diffuso, tenuto conto dell'attuale situazione in cui si trova la maggioranza dei comuni che non hanno raggiunto la percentuale minima, pari al 50 per cento fissata per il 2011; basti pensare, a mero titolo esemplificativo, che il comune di Napoli, è fermo ad una percentuale pari al 18 per cento. Già, negli ultimi anni, sono stati depositati numerosi atti di citazione concernenti specifiche fattispecie di danno che hanno riguardato la deficiente raccolta differenziata, l'inefficienza dei consorzi di bacino, l'ingiustificata assunzione di Lavoratori Socialmente Utili, le spese commissariali erogate *contra legem* e i siti abbandonati. Nella quasi totalità dei casi si è pervenute a sentenze di condanna dei responsabili (amministratori e dirigenti pubblici, nonché amministratori delle società di servizi) da parte della Corte Territoriale.

Nell'anno 2011 sono intervenute anche altre due importanti pronunce (la n.1 del 7 gennaio 2011 e la n. 1041 del 10 novembre 2011) che meritano di essere brevemente commentate per le interessanti aperture verso nuove letture di responsabilità e di voci di danno finora non riconosciute. Entrambe riguardano il servizio di raccolta dei rifiuti e annessa raccolta differenziata, dei comuni di Casoria ed Afragola. La prima ha condannato il sindaco del comune di Casoria, due dei commissari prefettizi, nonché la società a totale partecipa-

zione pubblica gestrice del servizio al risarcimento del danno pari ad euro 1.199.193,08, mentre la seconda ha condannato la società gestrice del servizio, il sindaco, un assessore ed il dirigente al ramo del comune di Afragola al risarcimento del danno pari ad euro 1.532.096,78. Tali pronunce fissano con chiarezza i seguenti punti:

riconoscono la responsabilità amministrativa derivante dalla mancata attuazione della raccolta differenziata, in ossequio alla natura di servizio pubblico attribuita a tale attività, quale elemento fondamentale ed autonomo del ciclo integrato dei rifiuti (unitamente al recupero di energia che dovrebbe avvenire attraverso gli ormai ben noti impianti di termovalorizzazione), non direttamente influenzato dallo stato emergenziale in cui si trova la regione Campania; in altri termini l'emergenza non viene più considerata una valida giustificazione alla mancata attività della raccolta differenziata, ma, per taluni profili, conseguenza ed effetto anche della mancata effettuazione della raccolta differenziata, attività necessariamente propedeutica allo smaltimento, al recupero ed all'eventuale conferimento in discarica dei rifiuti;

è stata data rilevanza al cd. « danno erariale da mancata attuazione della raccolta differenziata » consistente in voci di danno, derivanti sia dal mancato introito per la rivendita ai consorzi di filiere delle singole varietà merceologiche del rifiuto selezionabile, sia dai maggiori oneri (rectius mancati risparmi) causati dal conferimento dei rifiuti non differenziati presso gli ordinari Centri di raccolta già soprautilizzati ed in gran parte esauriti; — per i profili di carattere processuale, le due decisioni riconoscono, in virtù della sussistenza di un « rapporto di servizio », la legittimazione passiva, di una persona giuridica pubblica, in relazione al danno da essa cagionato all'amministrazione danneggiata; e ciò a prescindere dalle pur sussistenti responsabilità personali degli amministratori e degli organi sociali.

È bene sottolineare che il riconoscimento di questa autonoma condizione soggettiva di responsabilità amministrativa in capo ad una società per azioni pubblica — che, fino ad oggi, proprio per il suo carattere intrinsecamente pubblicistico era stata ritenuta esclusivamente amministrazione « danneggiata » e non anche danneggiante — è correlata ad una più ampia lettura della cd. « responsabilità amministrativa da difetto di organizzazione » di cui decreto legislativo n. 231 del 2001 che, come è noto, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità penale della persone giuridiche, superando il noto brocardo « *societas delinquere non potest* ».

L'anno 2011 ha segnato anche l'avvio di grosse indagini in materia di emergenza bonifiche. Si ricordano, a tale proposito le gestioni da parte dei singoli comuni e dei soggetti concessionari dei servizi (con particolare riferimento alla liquidazione delle società pubbliche, alcune delle quali fallite) riguardanti la (mancata) realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica, la conduzione delle discariche e il caso del contratto risolto fra la regione e la società Impregilo per la gestione della fase terminale del ciclo integrato dei rifiuti. Sempre sul fronte delle bonifiche, infine, vi sono da ricordare le fattispecie riguardanti la gestione del contratto intercorso fra

commissariato e la società Jacorossi, in avanzato stato di definizione, nonché la valutazione del danno erariale derivante dalla mancata bonifica dei regi lagni, oggetto di un'accurata indagine penale svolta dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e della Guardia di finanza di Caserta, nonché le problematiche derivanti dalla costituzione e successiva gestione della società a partecipazione pubblica Recam SpA.

Quanto alle ricadute dell'azione della procura sul delicato settore, occorre fermarsi a considerare che, la conferma delle ipotesi di responsabilità formulate dalla procura e riconosciute dalla Sezione appaiono avere trovato consistenti echi di ascolto nelle amministrazioni locali e negli altri soggetti interessati i quali sembrano volere indirizzare il loro agire verso comportamenti più virtuosi. Tale dato è emerso anche in esito all'indagine promossa dalla Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, che in occasione delle audizioni tenute nella città di Napoli, ha riconosciuto l'efficacia dell'azione svolta dai procuratori contabili che sono riusciti non solo a conseguire consistenti risarcimenti ma anche a vincere l'incombere delle prescrizioni che in alcune occasioni hanno bloccato la magistratura penale.

Napoli, 25 febbraio 2012 — Sezione giurisdizionale per la Campania, inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 — Relazione del Presidente, dottor Fiorenzo Santoro:

« CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI CONTABILITÀ PUBBLICA GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Su tale annosa e delicata problematica ci si è soffermati diffusamente nella relazione dello scorso anno. Ivi si metteva in rilievo come la Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche e quindi in sede di complessiva verifica della loro legittimità e regolarità e di accertamento della rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge, sia nella sua articolazione centrale che in quella regionale, abbia segnalato da tempo e più volte gravi disfunzioni nella gestione dei rifiuti.

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato si è pronunciata con deliberazioni 31/2001/G (Interventi di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania), 7/2002/G (Interventi straordinari in materia di smaltimento dei rifiuti in Campania affidati al presidente della Giunta regionale della Campania) e 6/2007/G, ove è stata svolta un'indagine sulle attività poste in essere dai commissari delegati del Governo nelle cinque regioni dichiarate in emergenza (oltre la Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia) per uscire dalla situazione di grave disagio ambientale nella quale tali realtà territoriali si erano trovate negli anni precedenti nella gestione dei rifiuti.

Sulla questione concernente l'impiego dei lavoratori socialmente utili è intervenuta la stessa Sezione centrale di controllo con delibera n. 2/2010/G, relativa alla gestione delle relazioni finanziarie tra il

Ministero dell'interno e le autonomie territoriali, ove, tra l'altro, si è accertato che, attraverso l'interpretazione non condivisibile del combinato disposto di varie disposizioni emanate nel tempo, il trattamento di fine rapporto inoptato dei lavoratori dipendenti è stato indirizzato a coprire, per il triennio 2007- 2009, gli oneri afferenti ai lavoratori socialmente utili del comune di Napoli (e Palermo) e della provincia di Napoli, in maniera non corrispondente alle finalità della normativa in tema di utilizzazione del TFR, riducendosi per la quasi totalità a spese correnti, destinate al pagamento di emolumenti in favore di questa particolare categoria di dipendenti pubblici, anziché alla realizzazione di investimenti. Con successiva delibera 26/2010/G la medesima Sezione, in sede di valutazione delle misure consequenziali adottate a seguito della delibera 2/2010/G, ha accertato che il comune di Napoli ha adottato misure organizzative nuove per assicurare la conforme gestione delle somme ricevute rispetto agli scopi previsti dalla legge, mentre, malgrado l'intervento del prefetto di Napoli, non sono pervenuti apprezzabili riscontri autocorrettivi da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, il cui rappresentante ha sottolineato la assoluta difficoltà ambientale di assicurare sufficienti livelli di efficacia e trasparenza all'azione dei lavoratori socialmente utili e che, in realtà, la gestione di tali lavori sarebbe improntata più alla logica gestionale degli ammortizzatori sociali che a quella della realizzazione di opere e investimenti.

Tale profilo di criticità era stato evidenziato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nella relazione territoriale sulla Campania approvata nel dicembre 2007, che aveva appunto rilevato come la pletorica dotazione di personale dei consorzi di bacino per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata fosse dovuta all'utilizzazione delle politiche di gestione del ciclo dei rifiuti « come forme improprie di ammortizzatori sociali, con effetti disastrosi evidenti ».

La Sezione regionale di controllo per la Campania si è pronunciata con deliberazioni 6 del 4 luglio 2002, con l'esame della gestione dei rifiuti presso un campione di 20 Comuni e dell'azione svolta dalla regione Campania e dal commissariato del Governo, e 155 del 14 ottobre 2010, con un'ampia e dettagliata indagine sulla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.

Per le molteplici osservazioni sulle criticità riscontrate dalle Sezioni di controllo, centrale e regionale, e per altre tematiche di rilievo si rinvia alla precedente relazione. Qui si ribadisce soltanto, e sinteticamente, che rispetto all'impianto costituzionale, che ha delineato uno Stato fondato sulle autonomie locali (articolo 5 e titolo V, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 3 del 2001, e, in particolare, articolo 118, che attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative, salvo eccezioni giustificate dalla necessità di assicurarne l'esercizio unitario), le gestioni commissariali costituiscono soluzioni eccezionali di carattere temporaneo, utili per arginare l'emergenza, ma che non possono risolvere definitivamente i problemi. Gli enti locali devono quindi esercitare il proprio ruolo, specialmente i comuni, secondo il disegno costituzionale, e i problemi vanno risolti

con l'ordinaria gestione amministrativa, compito indeclinabile degli enti locali.

Già da oltre un ventennio e per una gravissima emergenza sempre nella regione campana, la relazione della commissione Scalfaro rilevava e raccomandava innanzitutto il ritorno a procedure gestionali ordinarie per le gestioni commissariali. Come allora (secondo le osservazioni contenute nella delibera 4/2002 della Sezione regionale di controllo per la Campania), anche ora si è troppo a lungo utilizzata una gestione di emergenza e derogatoria. Eppure la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel 2006 aveva rilevato « la grave circostanza che in talune regioni – in tema di gestione del ciclo dei rifiuti – ciò che doveva essere emergenziale, circoscritto e “straordinario” (anche in ordine alla durata temporale), è diventato pressoché stabile ed “ordinario”, il tutto con notevole ripercussione anche sulle tensioni economico-sociali da esso scaturenti. » (relazione finale del 15 febbraio 2006). Solo col decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 (convertito in legge n. 26 del 2010) si sono dettate norme per la cessazione dello stato d'emergenza, e col decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (convertito in legge n.1 del 2011), ulteriori norme per il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Questa Sezione, in sede di specifica valutazione delle condotte causative di danno, ha pronunciato nel 2011 diverse sentenze in tema di smaltimento dei rifiuti e di gestione della relativa emergenza. Se ne indicano di seguito alcune di rilievo.

Con la sentenza 23/2011 (già richiamata più ampiamente nella relazione inaugurale del 2011) si condanna il sub-commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania al pagamento in favore dell'erario di circa euro 5.400.000 per il danno erariale derivante dall'adozione di un'ordinanza con la quale si disponeva la definitiva conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili per la raccolta differenziata, assunzione che in considerazione dell'assenza di impianti e/o implementazione dei servizi di igiene urbana, per il Consorzio di bacino si è dimostrata solo in minima parte utile. Nella pronuncia è stato rilevato che l'assunzione di personale a tempo determinato era stata disposta non tanto per rispondere ad una esigenza attuale di manodopera da impiegare nel ciclo della raccolta dei rifiuti ma, sostanzialmente, per soddisfare l'interesse alla garanzia occupazionale dei lavoratori, aspetto questo, peraltro, espressamente richiamato in uno dei punti delle premesse della stessa ordinanza. Nella circostanza la funzione dell'organo straordinario governativo, volta a fronteggiare l'emergenza rifiuti della Campania, è stata illegittimamente piegata ad interessi alieni (la cui cura rientra, invece, nelle politiche sociali di sostegno agli investimenti ed all'occupazione) disponendo una pletrica dotazione di personale per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata.

Sentenza 1041/2011 in conformità a precedente giurisprudenza della Sezione (da ultimo, la sentenza 1/2011, già citata nella relazione dell'anno scorso), si è affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di un Consorzio unico di bacino, in liquidazione, già Consorzio Intercomunale SpA, di cui il comune non

deteneva alcuna quota di partecipazione azionaria, né esercitava alcun controllo analogo, né si versava nell'ipotesi di destinazione prevalente dell'attività (c.d. affidamento « in house providing ») poiché, risalendo all'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, è sempre la natura del danno subito dalle pubbliche finanze il presupposto o requisito ritenuto rilevante per radicare la giurisdizione del giudice contabile. Ciò sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione, che rende anche il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo di attività istituzionali pubbliche e, conseguentemente, responsabile del danno ingiusto inferto al patrimonio di una pubblica amministrazione, atteso che l'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno (ente privato o pubblico) da esso controllato o ad esso collegato, della gestione di un servizio pubblico che, in difetto, l'ente avrebbe potuto-dovuto gestire in proprio, integra, di fatto, una relazione funzionale incentrata sull'incardinamento o sull'inserimento dello stesso soggetto esterno nella organizzazione istituzionale e funzionale dell'ente pubblico e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi tipici dettati dal regolamento di contabilità di Stato, secondo moduli privatistici con cui può anche articolarsi l'azione amministrativa, quale espressione di poteri non autoritativi o d'imperio (artt. 1-*bis* e 1-*ter*, legge 7 agosto 1990, n. 241), essendosi ormai spostato il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella amministrativo-contabile da una concezione meramente « soggettiva » — vale a dire in relazione alla qualità rivestita dal soggetto, che può essere indistintamente un privato o un ente pubblico economico o, finanche, società a « prevalente » capitale pubblico — ad una essenzialmente « oggettiva » e « finalistica » che, invece, esalta la natura del danno verificatosi a carico di una pubblica amministrazione — e non più la condotta pubblica o privata produttiva di esso — e la preordinazione teleologica o gli scopi di interesse generale che in concreto vengono perseguiti dall'azione amministrativa con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche.

Per il ruolo rivestito all'interno della struttura comunale dagli amministratori (sindaco ed assessore competente) e dal dirigente addetto al settore ambiente è loro rimproverabile l'aver sottovaluto, in modo inescusabile e disattento, la notevole e fondamentale importanza assunta dall'esigenza di realizzare un servizio di raccolta differenziata efficace ed efficiente, che avrebbe comportato un vantaggio economico, conseguente al riciclaggio e al riutilizzo dei materiali selezionati, non concorrendo, in particolare, a predisporre un'adeguata informazione e un'accorta formazione della cittadinanza-utenza, ad esempio, attraverso idonee campagne di informazione sociale in grado di coinvolgere fattivamente i cittadini, in grado di smuovere, risvegliandole, le sopite coscienze civili dei più riottosi, finalizzate alla indispensabile selezione delle frazioni merceologiche necessario, o messaggi, comunicazioni o iniziative concrete in grado

di convincere della sua indispensabilità nell'interesse collettivo, coniugate con la predisposizione — e concreta applicazione — di rigorosi e severi strumenti sanzionatori conseguenti a capillari controlli e vigilanza in grado di costituire una deterrenza per violazioni o abusi ».

È stata, inoltre, respinta, poiché destituita di giuridico fondamento, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio SpA in riferimento alla dedotta funzione ausiliaria e di supporto rivestita nei confronti del commissario e dei comuni, in analogia ai consorzi di bacino, poiché priva, in ordine all'impulso e alla promozione della raccolta differenziata, di concreti compiti e poteri decisionali di gestione e di organizzazione della raccolta differenziata, ma meramente materiali o esecutivi dei programmi già fissati dal commissario delegato all'emergenza rifiuti o dagli amministratori dell'ente locale.

Invero non si può legittimamente invocare, a confutazione, l'investitura di ridotti poteri e di meri compiti esecutivi, essendo invece nella specie rinvenibili controlli, vigilanze e verifiche, più o meno penetranti, svolti dal comune affidatario nei confronti della società involgenti il suo operato, o particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, con correlato esercizio di poteri ispettivi e sanzionatori, secondo le perspicue risultanze istruttorie discendenti dai numerosi sopralluoghi effettuati e dalle contestazioni in atti comportanti irrogazione di sanzioni pecuniarie per inadempimento e che depongono per l'assimilabilità ad una pubblica amministrazione o che integrano una relazione, seppur non organica, semplicemente funzionale, incentrata e caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno stesso nell'apparato organizzativo o nell'iter procedimentale dell'ente pubblico come partecipante dell'attività amministrativa svolta a fini generali o pubblici da quest'ultimo, implicandone l'assoggettamento alla giurisdizione del giudice contabile (conformi: Cassazione, 12 ottobre 2004, n. 20132; SS.UU., 23 febbraio 2010, n. 4309).

Anche la persona giuridica pubblica (costituita nelle forme della SpA) risponde del danno patrimoniale risarcibile, conseguente a riconosciuta responsabilità amministrativa, sofferto esclusivamente dal comune (soggetto passivo), anziché dalla società interamente partecipata da enti locali, in concorso con amministratori e dipendenti comunali infedeli, estendendosi il concetto di « personalità » anche alle persone giuridiche per i danni imputabili alla loro condotta tenuta quale soggetto legato all'amministrazione da un rapporto di servizio nell'esercizio illecito di attività, *contra ius*, rientrante in tale rapporto; danno da porre, per la parte che vi ha preso, a carico della società (soggetto attivo o autore del danno patrimoniale di natura erariale) per effetto della c.d. *relatio* con l'ente locale, in quanto determinato dalla mancata, insufficiente e difforme erogazione di un servizio pubblico locale ritenuto indispensabile ed essenziale (r.s.u.) volto al soddisfacimento di interessi fondamentali della collettività (d.m. 2 maggio 1993).

Con la sentenza 2148/2011 è stata affermata la responsabilità amministrativo-contabile dei membri del consiglio di amministrazione di un consorzio di bacino di cui alla legge regionale Campania n. 10 del 93 (ente destinato all'implementazione della raccolta diffe-

renziata dei rifiuti) per il danno subito dall'ente a causa dell'eccessivo costo di una locazione immobiliare. Dall'accertamento istruttorio, basato sui dati dell'Osservatorio dei valori immobiliari istituito presso l'Agenzia del territorio (articolo 64 d.lgs. 300 del 1999) è infatti risultato che l'ente ha pagato, per più di otto anni, canoni di locazione in misura quasi tripla rispetto ai comuni canoni di mercato. Di particolare rilievo risulta il fatto che la responsabilità degli amministratori evocati in giudizio è stata riconosciuta per comportamento omissivo, ovvero per non aver tempestivamente disdetto il contratto di locazione (stipulato originariamente dal precedente C.d.A., i cui membri non sono stati convenuti nel giudizio) ed averne pertanto consentito la rinnovazione. L'evidente abnormità del fatto gestionale ha sorretto l'affermazione della responsabilità. È stato in particolare evidenziato che « Se da un lato è vero che la locazione venne attivata da altro consiglio di amministrazione (i cui membri non sono stati convenuti in giudizio) e che pertanto i nuovi amministratori si sono trovati ad affrontare una situazione gestionale pregiudizievole da essi non cagionata ab origine, dall'altro lato deve essere considerato che il contratto di locazione risultava ictu oculi eccessivamente oneroso e che costituiva preciso dovere gestionale porre fine al vincolo negoziale attraverso una sua rituale disdetta ».

1.4.2 *L'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato nella regione Campania in materia di rifiuti*

Le dichiarazioni rese alla Commissione in data 7 luglio 2011 dall'avvocato Giuseppe Fiengo e dall'avvocato Federico Vigoriti, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

L'avvocato dello Stato è stato audito al fine di delineare un quadro delle controversie pendenti in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al contenzioso riguardante il termovalorizzatore di Acerra e la situazione debitoria dei comuni campani.

La relazione dell'avvocato Fiengo ha posto l'accento sull'impegno dell'Avvocatura nel ruolo di parte civile all'interno dei procedimenti penali per i reati riferiti alla gestione del ciclo rifiuti. L'atto di costituzione in qualità di parte civile è infatti incentivato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in vista di possibili ristori economici.

I procedimenti in corso riguardano principalmente:

il contenzioso derivante dallo stato di emergenza rifiuti nella regione Campania. La difesa erariale risulta qui particolarmente difficile da approntare, a causa della scarsa capacità gestionale dimostrata dagli organismi della struttura commissariale. Le maggiori lacune riguardano gli strumenti tecnici necessari a verificare la qualità delle prestazioni effettuate dalle imprese appaltatrici, nonché quali siano stati gli effettivi margini di guadagno. Le uniche prove in questo senso sono le fatture emesse dai soggetti appaltatori. Si parla di fatture da milioni di euro, a fronte delle quali è molto difficile predisporre una linea difensiva a favore degli organismi pubblici, in quanto le strutture commissariali non hanno conservato alcuna

documentazione a riguardo, né sono state in grado di effettuare tutti i controlli necessari.

il contenzioso instaurato dalle imprese del gruppo Impregilo in relazione al termovalorizzatore di Acerra. In questo contesto, la scelta legislativa di disporre la risoluzione *ex lege* dei contratti stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti con le affidatarie del servizio di smaltimento dei RSU in regime di esclusiva (decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, conv. legge n. 21 del 2006) è forse incoerente, così come la contestuale previsione dell'obbligo, in capo alle imprese affidatarie, di proseguire nella gestione provvisoria del servizio, fino al subentro di un nuovo soggetto affidatario⁽³⁾. Tale previsione ha di fatto eliminato i costi d'impresa per il gruppo Impregilo — che in precedenza gestiva il servizio a proprio rischio, ponendo il compenso per le prestazioni effettuate a carico della gestione commissariale. La Fibe SpA e Fibe Campania SpA hanno proposto ricorso avanti al TAR Lazio (il decreto legge 90 del 2008 ne ha disposto la giurisdizione esclusiva) per l'accertamento e la condanna della pubblica amministrazione alla liquidazione degli importi richiesti per le attività di gestione. Allo stato attuale della causa, il TAR ha nominato un verificatore per esaminare le fatture e le rendicontazioni presentate dalle imprese ricorrenti.

A questo si aggiunge l'iniziativa di alcuni creditori che stanno cercando di rivalersi direttamente nei confronti delle società di Impregilo, comportando l'insorgere di numerosi contenziosi. Presso il tribunale di Napoli, la Fibe, citata in giudizio dalle imprese aventi causa per il pagamento delle fatture, ha proposto domanda di manleva nei confronti della Presidenza del Consiglio, proprio sulla base della controversia pendente di fronte al TAR Lazio. In questi casi, l'Avvocatura è solita proporre eccezione d'incompetenza a favore del tribunale romano; tuttavia, fin ora, tali eccezioni sono state rigettate. I giudici hanno affermato la necessità di distinguere i rapporti giuridici tra la Fibe e i suoi appaltatori dai rapporti tra la Fibe e la

(3) Ndr: In altri termini è stato previsto che, nelle more dell'individuazione dei nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (c.d. « periodo transitorio »), la responsabilità e gli oneri della gestione del progetto RSU Campania fossero trasferiti a carico della struttura commissariale, fermo però restando l'obbligo di FIBE e FIBE Campania di erogare il servizio a fronte del diritto a vedersi rimborsati dall'Ente Commissariale le spese e i costi sostenuti al riguardo (ex articolo 1, co. 7, d.l. 245/2005 convertito in l. 21/2006: « In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006 »).